



## "NUMERO BLU" 1530 PER L'EMERGENZA IN MARE

Capitaneria di Porto di Ancona: 071227511 (h 24)

Sito [www.guardiacostiera.gov.it](http://www.guardiacostiera.gov.it) o [www.guardiacostiera.gov.it/ancona](http://www.guardiacostiera.gov.it/ancona)  
oppure scrivi ai contatti [dm.ancona@pec.mit.gov.it](mailto:dm.ancona@pec.mit.gov.it) – [cp.ancona@mit.gov.it](mailto:cp.ancona@mit.gov.it) – [ancona@guardiacostiera.it](mailto:ancona@guardiacostiera.it)



### MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA – ANCONA

### ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE

#### (MODIFICHE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI SERVIZIO ASSISTENZA BAGNANTI)

#### Il Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Ancona,

**Visto** il foglio 113761 in data 27.08.2024 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto con il quale vengono fornite precisazioni in merito alla disciplina e all'organizzazione del servizio di salvataggio che deve essere assicurato dagli esercenti gli stabilimenti balneari. In particolare viene indicato quale periodo di riferimento di tale obbligo in capo ai concessionari l'intero arco temporale della stagione balneare così come indicata dal D.lvo 116/08, in ciò risultando incompatibili eventuali diverse previsioni in ragione del sovraordinato interesse di massima tutela del bene primario della salvaguardia della vita umana in mare.

**Vista** la propria ordinanza di sicurezza balneare n.29 del 10/05/2024

**Ravvisata** la necessità di aggiornare la disciplina di cui alla ordinanza citata modificando taluni degli aspetti relativi alla sicurezza della balneazione posti in capo all'Autorità Marittima in quanto direttamente connessi all'utilizzazione del demanio marittimo lungo il litorale del Circondario Marittimo di Ancona, che comprende il territorio costiero dei Comuni di Senigallia, Montemarciano, Falconara Marittima, Ancona, Sirolo e Numana, alla luce delle precisazioni pervenute.

#### RENDENOTO

L'ordinanza di sicurezza balneare in premessa citata viene integrata e modificata nelle parti di seguito indicate, restando immutate le rimanenti, in adeguamento della disciplina del servizio di salvataggio sulle spiagge e taluni aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, alla tutela dei bagnanti e in generale degli utenti delle spiagge, direttamente connessi all'uso del demanio marittimo, lungo il litorale del circondario Marittimo costituito dai Comuni costieri di Numana, Sirolo, Ancona, Falconara, Senigallia Montemarciano.

Avanti nel dispositivo vengono evidenziate, con sottolineatura, le più significative modifiche/integrazioni che il presente provvedimento innova rispetto all'originaria Ordinanza 29/24 che qui si emenda con effetto dal 02.09.2024.

## DISPONE

### ART. 1

**All'art.1 della Ordinanza di sicurezza balneare 29/24 i commi 1.1, 1.2, 1.4 e 1.6 sono così sostituiti:**

- 1.1 Ai fini dell'applicazione delle presenti norme, la date di avvio e di conclusione della stagione balneare sono quelle come definite ai sensi del D.lvo 116/08, i periodi e gli orari di apertura al pubblico delle strutture balneari, nonché i relativi aspetti gestori dell'attività balneare, sono individuati dal Regolamento regionale in premessa citato ed eventualmente dalle discendenti ordinanze sindacali, a cui si fa espresso rinvio anche per ogni più ampio riferimento inerente l'uso delle spiagge e le specifiche norme che gli stabilimenti balneari sono chiamati a rispettare.
- 1.2 Durante la stagione balneare, come individuata ai sensi del D.lvo 116/08, i concessionari di aree demaniali marittime e i titolari di strutture che offrono servizi per la balneazione, nonché i Comuni per le spiagge libere devono garantire e rendere operativi un servizio di salvataggio rispondente a quanto disciplinato nel successivo articolo 4.  
E' fatto obbligo ai concessionari di aree demaniali marittime ed ai titolari di strutture che offrono servizi per la balneazione, nonché ai Comuni, per le aree destinate alla libera balneazione/fruizione e qualora venga ivi assicurato un servizio di assistenza balneare, di predisporre e posizionare, in prossimità dell'accesso ed in posizione che garantisca la massima visibilità, idonei cartelli indicanti i periodi e gli orari nei quali è garantito il servizio di assistenza bagnanti.
- 1.3 (...) *omissis perché invariato*
- 1.4 Al di fuori della stagione balneare di cui al punto 1.2, ove siano previste dall'Amministrazione regionale aperture delle strutture, l'organizzazione del servizio di salvataggio e di assistenza bagnanti avverrà secondo un proprio efficace modello organizzativo, basato, altresì, su un'ideale valutazione del rischio, che assicuri sempre e comunque elementi idonei a garantire la sicurezza delle attività svolte, a cura degli operatori economici.
- 1.5 (...) *Omissis perché invariato.*
- 1.6 Il servizio di salvataggio deve essere garantito anche dai titolari di concessioni e/o dagli utilizzatori di aree ad "uso esclusivo" delle "colonie marine". Tale servizio deve essere assicurato per tutto il periodo di permanenza in spiaggia della colonia. Al di fuori di tale periodo dovrà essere esposta idonea segnaletica monitoria "BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO" e pennone con bandiera rossa a riva. Qualora la "colonia marina" usufruisce di un tratto di spiaggia libera in cui non è assicurato il servizio di salvataggio, gli utilizzatori dovranno comunque farsi carico di garantire tale servizio.
- 1.7 (...) *Omissis perché invariato.*
- 1.8 (...) *Omissis perché invariato.*

### ART. 2

#### - ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE -

**All'art.3 della Ordinanza di sicurezza balneare 29/24 il comma 3.2, è così sostituito**

- 3.1 (...) *Omissis perché invariato*
- 3.2 E' comunque permanentemente interdetto il transito e la sosta delle persone:
- a) sulle opere foranee realizzate a protezione degli ambiti portuali;
  - b) sulle scogliere frangiflutti ed opere artificiali poste a difesa della costa o manufatti similari (ivi compresi moli, argini, terrapieni, scolmatori, prese a mare, condotte) presenti sia parallelamente che perpendicolarmente ad essa. A tal fine i Comuni ovvero, se diverso soggetto, il titolare dell'opera assicura idonea segnaletica monitoria e nel caso sia praticabile l'apprestamento di barriere interdittive l'accesso.
- 3.3 (...) *Omissis perché invariato.*

**ART. 3**  
**- SERVIZIO DI SALVATAGGIO -**

**All'art.4 della Ordinanza di sicurezza balneare 29/24 i commi 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7, 4.12, sono così sostituiti**

- 4.1 (...) *Omissis perché invariato.*
- 4.2 Lungo le spiagge la fascia di litorale immediatamente prospiciente la battigia, per una profondità di 5 metri, è strumentale all'attività di salvamento e soccorso e, pertanto, ogni legittima forma di utilizzazione della stessa non deve comunque recare limitazioni o qualsivoglia impedimento allo svolgimento del predetto servizio.
- 4.3 Durante la stagione balneare, negli orari di cui al successivo paragrafo 4.7, i concessionari di aree demaniali marittime ed i titolari di strutture che offrono servizi per la balneazione - nonché i Comuni per le aree destinate alla libera balneazione/fruizione - devono attivare, organizzare e garantire, ciascuno per l'area di propria competenza, il servizio di assistenza e salvataggio con almeno un assistente bagnante marittimo ogni 150 metri di fronte mare, abilitato da enti/soggetti ufficialmente e legalmente riconosciuti per la formazione in materia di salvamento acquatico, munito di brevetto in corso di validità a tal fine riconosciuto e rilasciato conformemente alle vigenti disposizioni.
- 4.4 I concessionari di aree demaniali marittime ed i titolari di strutture che offrono servizi per la balneazione nonché i Comuni per le aree destinate alla libera balneazione/fruizione - in presenza di particolare affollamento di persone o comunque conformazioni dell'arenile o della costa (ad esempio scogliere parallele alla battigia, pennelli imbonitori, etc...) che impediscono o limitano la visibilità di tutto o parte dello specchio acqueo antistante il fronte mare - hanno l'obbligo di prevedere l'incremento del numero degli assistenti abilitati al salvamento, anche in collaborazione con altre strutture limitrofe, affinché sia garantita costantemente la vigilanza su tutto il tratto di mare interessato.
- 4.5 Ferma restando la diretta responsabilità derivante dagli obblighi di cui al precedente punto 4.4 e la necessaria predisposizione del servizio di assistenza bagnanti a tutela della sicurezza dei fruitori degli specchi acquei interessati, è ammesso in alternativa organizzare il servizio di salvamento anche in forma collettiva/associata, mediante elaborazione di un "Piano organico", tra due o più stabilimenti balneari e/o Comuni a copertura delle aree contigue di rispettiva pertinenza. In caso di servizio organizzato in forma associata, dovrà essere garantita la presenza di postazioni di salvataggio opportunamente collocate, di massima ogni 150 metri consecutivi di fronte mare, eventualmente attivabili in modo alternato nei periodi di minima affluenza (giorni feriali del mese di settembre). Il suddetto "Piano organico" deve riportare: le valutazioni operative, i tratti di spiaggia libera e gli stabilimenti balneari contigui per i quali sia condiviso il servizio (individuando in maniera esatta le concessioni marittime ed il fronte mare interessati, a mezzo di idonea planimetria dalla quale sia identificato, con certezza, il tratto di mare coperto dal servizio di salvamento in forma associata), le caratteristiche delle unità addette al salvataggio e la loro esatta dislocazione, il numero e l'ubicazione delle postazioni di salvataggio, la denominazione dell'eventuale società fornitrice del servizio. In caso di stabilimenti associati, il piano collettivo deve essere comunicato per iscritto all'Ufficio Marittimo locale. L'Autorità marittima si riserva di richiedere, rispetto a quanto così prodotto, eventuali integrazioni o informazioni aggiuntive, nonché di adottare motivato provvedimento di diniego e respingimento del "Piano organico" pervenuto, laddove ritenuto insufficiente o non confacente con i profili di sicurezza presupposti dalla presente Ordinanza. E' comunque, fatto obbligo ai singoli concessionari e, se del caso, anche al Comune, di esercitare la vigilanza sulla congruità di detto servizio rispetto alle circostanze e di collaborare attivamente alla sicurezza dei bagnanti.
- 4.6 (...) *Omissis perché invariato.*
- 4.7 Nel corso della stagione balneare il servizio di salvataggio dovrà essere obbligatoriamente attivo tutti i giorni per una durata minima di 8 ore, dalle ore 10.00 alle ore 18.00.
- 4.8 (...) *Omissis perché invariato.*
- 4.9 (...) *Omissis perché invariato.*
- 4.10 (...) *Omissis perché invariato.*
- 4.11 (...) *Omissis perché invariato.*
- 4.12 La postazione di salvataggio deve di massima essere collocata in posizione mediana rispetto al fronte mare asservito, salvo diversa posizione prevista in caso di piano organico

collettivo, e comunque in posizione tale da assicurare la piena visibilità dello specchio acqueo - su idonea piattaforma di osservazione sopraelevata dal piano spiaggia di almeno 2 metri.

Presso la postazione devono essere sempre prontamente disponibili:

- a. un binocolo;
  - b. un paio di pinne (di misura idonea, quale dotazione individuale);
  - c. una maschera e *snorkel*;
  - d. un megafono;
  - e. galleggiante di soccorso tipo "Rescue Can" (c.d. *baywatch*);
  - f. 300 metri di cavo di salvataggio di tipo galleggiante con cintura o bretelle o galleggiante di soccorso tipo "Rescue Can" (c.d. *baywatch*), montato su rullo, agganciato alla piattaforma di osservazione (in modo da tenerlo fissato saldamente al terreno quando in uso) e prontamente amovibile ove se ne ravvisi la necessità;
  - g. una unità a remi (pattino) di colore rosso idonea a disimpegnare il servizio di salvataggio recante, su ambo i lati, ben visibile, la scritta "SALVATAGGIO" di colore bianco; detta unità deve essere equipaggiata di scalmi, remi e dotata di un salvagente anulare di tipo approvato munito di una sagola galleggiante di almeno 25 metri, di un mezzo marinaio o gaffa, e di un ancorotto. Tale unità non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi e deve essere mantenuta sempre efficiente e pronta all'impiego;
  - h. è rimessa alla valutazione del concessionario/gestore la possibilità:
    - di rendere disponibili un casco di sicurezza (tipo *rafting omologato attività marittime*) e un giubbotto di salvataggio (*lifejacket*) di tipo approvato da far eventualmente indossare all'assistente bagnante qualora ritenuti di utile ausilio in relazione ai possibili tipi e scenari di intervento;
    - di predisporre, in aggiunta, ma non in alternativa al natante di cui al precedente punto g), una tavola "S.U.P. (*Stand Up Paddle*) - *Rescue*" ovvero anche una moto d'acqua (*acquascooter*), previa comunicazione da inviare in tal senso alla Capitaneria di porto di Ancona da parte del responsabile del servizio di salvamento almeno 20 giorni precedenti l'avvio del servizio. Nel solo caso della moto d'acqua, tale comunicazione dovrà contenere:
      1. i nominativi ed i titoli - patente nautica e brevetto di assistente bagnante marittimo - del personale da impiegare;
      2. caratteristiche e dotazioni della moto d'acqua;
      3. polizza assicurativa (da allegare in copia) dell'unità che, oltre a prevedere la copertura per la responsabilità civile, assicuri tutte le persone trasportate;
      4. dichiarazione da parte del responsabile del servizio di salvamento di farsi carico della responsabilità dell'espletamento del servizio anche con l'impiego di *acquascooter*.
- 4.12 (...) *Omissis prosecuzione di paragrafo perché invariato*
- 4.13 I concessionari di aree demaniali marittime ed i titolari di strutture che offrono servizi per la balneazione, nonché i Comuni per le spiagge libere, sono responsabili della presenza, dell'efficienza tecnico-nautica e dell'integrità strutturale di tutte le dotazioni, con particolare riguardo al natante per il servizio di salvataggio di cui al punto 4.11, lett. g).
- 4.14 (...) *Omissis perché invariato*
- 4.15 (...) *Omissis perché invariato.*
- 4.16 (...) *Omissis perché invariato.*
- 4.17 (...) *Omissis perché invariato.*
- 4.18 (...) *Omissis perché invariato.*
- 4.19 (...) *Omissis perché invariato.*
- 4.20 (...) *Omissis perché invariato.*

#### ART. 4

#### - DISPOSIZIONI FINALI -

La presente Ordinanza, integra e modifica nelle sole parti indicate la vigente Ordinanza n°29/2024 restando vigente come modificata e abrogando tutte le altre norme non compatibili e in contrasto con la presente che dovrà essere esposta, a cura dei concessionari di aree demaniali marittime, dei titolari di strutture che offrono servizi per la balneazione e dei Comuni rivieraschi, in luogo ben visibile agli utenti, per tutta la durata della stagione balneare.

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dalle presenti norme si rinvia alle vigenti disposizioni delle correlate Ordinanze comunali e delle Ordinanze emanate dalla Capitaneria di porto di Ancona consultabili sul sito [www.guardiacostiera.gov.it/ancona](http://www.guardiacostiera.gov.it/ancona).

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato e salve le maggiori o diverse responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti, ai sensi:

- degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione;
- del vigente Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n° 171 e del relativo regolamento di attuazione di cui al Decreto Ministeriale n°146/2008;
- del Decreto Legislativo n° 4/2012 in data 09/01/2012 e del D.P.R. n°1639/68;
- delle specifiche Ordinanze sindacali in materia sanitaria;
- degli articoli 650 e 673 del Codice Penale.

Si fa, altresì, salva l'applicazione della normativa speciale per gli specifici illeciti di carattere sanitario.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicazione verrà assicurata mediante affissione all'albo della Capitaneria di porto di Ancona e degli Uffici marittimi del Circondario, agli albi dei Comuni rivieraschi di Ancona, Senigallia, Montemarciano, Falconara Marittima, Numana e Sirolo, nonché nella pagina "Ordinanze" del sito internet [www.guardiacostiera.gov.it/ancona](http://www.guardiacostiera.gov.it/ancona).

Ancona, 31 Agosto 2024

IL COMANDANTE  
Amm.Isp. (CP) Vincenzo VITALE